



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 318 del 22/09/2023

**“Modifiche alla legge regionale n. 17 del 18 luglio 2023 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI
PSICOLOGIA SCOLASTICA”**

Firmato da: Carmela Fiola



On. Carmela Fiola - Consigliere della Regione Campania

Proposta di legge recante: “Modifiche alla legge regionale n. 17 del 18 luglio 2023 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”

Articolo 1

Modifiche alla l.r. n. 17 del 18 luglio 2023

La legge regionale n. 17 del 18 luglio 2023 è così modificata:

1. All’articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “La Regione Campania” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione,”;
 - b) al comma 2, alla lettera a), le parole “e in particolare, attraverso un’azione strutturata e permanente svolta in un’ottica di servizio e non solo di consulenza” e le parole “come sistema” sono soppresse;
 - c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “contribuire al miglioramento della vita scolastica, come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome e dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell’individuo,”;
 - d) al comma 2, alla lettera c) le parole “favorire l’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “collaborare con le istituzioni scolastiche autonome all’adozione” e le parole “di insegnamento” sono soppresse;
 - e) al comma 2, lettera e), la parola “programmare” è sostituita dalla seguente “promuovere”;
 - f) al comma 3, le parole da “scuole di ogni ordine e grado” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione situate nella Regione.”.
2. All’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “in un’ottica sistemica integrata” sono soppresse e le parole “svolge le” sono sostituite dalle seguenti: “contribuisce al potenziamento delle”;
 - b) al comma 1, alla lettera b), le parole “conduzione di screening” sono sostituite dalle seguenti: “promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione”;
 - c) al comma 2, la parola “attivare” è sostituita dalla seguente: “informare le famiglie e” e alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età



dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.”.

3. All’articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “generale competente”, sono sostituite dalle seguenti “per le Politiche sociali e socio-sanitarie”
- b) al comma 2 dopo la le parole “c) il Direttore Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili sono aggiunte le seguenti “d) il Direttore Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie”

Art.2

Clausola invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Regionale della Campania.

Il Consigliere
Carmela Fiola



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 17 del 18 luglio 2023, l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot. U.0109078 del 1 settembre 2023, ha fatto pervenire delle osservazioni ed ha invitato ad apportare interventi modificativi al testo al fine di salvaguardare le prerogative tipiche dell'autonomia scolastica ed escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. In un'ottica di leale collaborazione e cooperazione nei rapporti fra Stato e Regioni, si è ritenuto di aderire alle citate osservazioni. La presente proposta di legge, è dunque, volta ad adeguare la l.r. n. 17 del 18 luglio 2023 ai rilievi formulati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge si limita alla modifica di una legge esistente e non comporta nuove o maggiori spese (o minori entrate) per la finanza pubblica.

